



seduta del
9/07/2013
delibera
996

pag.
1

DE/LU/SUA O NC Oggetto: Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese" - articolo 1, comma 5 bis - Adozione schema di convenzione tra Casse Edili e Comuni

Prot. Segr. 1080

Martedì 9 luglio 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Presidente Gian Mario Spacca. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

II _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese" – articolo 1, comma 5 bis - Adozione schema di convenzione tra Casse Edili e Comuni

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Osservatorio regionale dei contratti pubblici dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di adottare lo schema di convenzione tra Casse Edili e Comune per la trasmissione dei dati riguardanti i titoli abilitativi rilasciati ai soggetti pubblici e privati relativi, di cui all'allegato A alla presente deliberazione

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Meroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Dato atto che con decreto del Presidente della Giunta regionale delle Marche 10 settembre 2004, n. 489 è stato approvato un protocollo di "intesa fra Regione Marche, ANCI, UPI, UNCEM, INPS, INAIL, Casse Edili, Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, Ordini e Collegi professionali, per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva". Con la suddetta intesa è stato convenuto di attivare e rendere operativo nel territorio regionale lo sportello unico ai fini del rilascio del DURC per i cantieri pubblici e per quelli privati. Inoltre, dall'attività della stessa "Intesa" è nata la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 con la quale sono state dettate "Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese". Grazie al lavoro della predetta "Intesa" la legge regionale n. 8/2005 è stata modificata ed integrata con legge regionale 2 agosto 2006, n. 10 e con legge regionale 20 aprile 2012, n. 10.

Considerato che l'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 e successive modificazioni, prevede, in particolare, quanto segue:

- comma 1: *Per i lavori privati subordinati agli adempimenti di cui agli articoli 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e non eseguiti in economia, il committente o il responsabile dei lavori può affidare al coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o al direttore dei lavori negli altri casi, l'incarico di: acquisire, all'inizio ed alla conclusione dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva e trasmetterlo al Comune competente; trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, allo sportello unico, costituito da INPS, INAIL e casse edili, la notifica preliminare nei casi previsti dall'articolo 99 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- comma 2: *Il coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi pre-dispone all'apertura del cantiere un registro delle presenze, nel quale ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all'inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai;*
- comma 3: *Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i lavori pubblici e privati è rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo, alla quale l'impresa è obbligata ad iscriversi. Per le imprese di un altro Stato membro dell'Unione europea l'obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, gli adempimenti finalizzati a ga-*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rantire gli stessi livelli di tutela derivanti dagli accantonamenti previsti dalla disciplina contrattuale o statale vigente.

- *comma 5 bis: Ai fini del controllo degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, il Comune trasmette alla cassa edile di cui al comma 3, in base a quanto stabilito nell'apposita convenzione stipulata secondo lo schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, i dati dei titoli abilitativi relativi a soggetti pubblici e privati di propria competenza.*

Visto lo schema di deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione "Osservatorio regionale dei contratti pubblici".

Dato atto che il suddetto schema è stato favorevolmente esaminato dalla precitata "Intesa" nella riunione del 27 maggio 2013, con lievi modifiche recepite nel testo di cui si propone l'adozione con il presente atto

Si propone alla Giunta regionale l'adozione delle presente deliberazione

Il Dirigente della Posizione di Funzione "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" e responsabile del procedimento

(Michele Pierri)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Direttore della SUAM

(Michele Pierri)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

**CONVENZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI CONCERNENTI I TITOLI ABILITATIVI
RILASCIATI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

TRA

il Comune di _____, con sede in _____ (codice fiscale _____), di seguito per brevità denominato Comune, rappresentato da _____, nato a _____, in data _____,

E

la Cassa Edile _____, con sede in _____ (codice fiscale _____), di seguito per brevità denominata Cassa Edile, rappresentata da _____, nato a _____, in data _____

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale delle Marche 10 settembre 2004, n. 489 con il quale è stato approvato un protocollo di “intesa fra Regione Marche, ANCI, UPI, UNCEM, INPS, INAIL, Casse Edili, Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, Ordini e Collegi professionali, per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva”
- la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 e successive modificazioni, recante “Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese” e, in particolare l’articolo 1
 - comma 1: *Per i lavori privati subordinati agli adempimenti di cui agli articoli 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e non eseguiti in economia, il committente o il responsabile dei lavori può affidare al coordinatore per l’esecuzione, qualora previsto, o al direttore dei lavori negli altri casi, l’incarico di:*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) *acquisire, all'inizio ed alla conclusione dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva e trasmetterlo al Comune competente;*
- b) *trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, allo sportello unico, costituito da INPS, INAIL e casse edili, la notifica preliminare nei casi previsti dall'articolo 99 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
 - *comma 2: Il coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi predisporre all'apertura del cantiere un registro delle presenze, nel quale ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all'inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai;*
 - *comma 3: Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i lavori pubblici e privati è rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo, alla quale l'impresa è obbligata ad iscriversi. Per le imprese di un altro Stato membro dell'Unione europea l'obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, gli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi livelli di tutela derivanti dagli accantonamenti previsti dalla disciplina contrattuale o statale vigente;*

IN ATTUAZIONE

- *dell'articolo 1, comma 5 bis della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese": Ai fini del controllo degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, il Comune trasmette alla cassa edile di cui al comma 3, in base a quanto stabilito nell'apposita convenzione stipulata secondo lo schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, i dati dei titoli abilitativi relativi a soggetti pubblici e privati di propria competenza;*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – (Oggetto)

1. La presente convenzione si applica a tutti i lavori o opere pubblici o privati per i quali il Comune rilascia, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli abilitativi.
2. Il Comune si obbliga a rendere disponibili alla Cassa Edile i seguenti dati relativi ai lavori o alle opere di cui al precedente comma 1:
 - a. soggetto cui viene rilasciato il titolo abilitativo
 - i. natura pubblica o privata



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ii. nominativo
 - iii. codice fiscale o partita IVA
 - iv. sede
 - b. tipologia dei lavori o delle opere abilitate
 - i. oggetto
 - ii. natura, individuata con riferimento alle categorie di qualificazione di cui al DPR n. 207/2010
 - iii. importo complessivo dei lavori o delle opere abilitate e importo dei lavori o delle opere edili in essi eventualmente compresi
 - c. luogo di esecuzione dei lavori o delle opere abilitate
 - d. termini previsti
 - i. data di inizio dei lavori o delle opere abilitate
 - ii. data di fine dei lavori o delle opere abilitate
 - e. soggetti esecutori dei lavori o delle opere abilitate
 - i. natura giuridica
 - ii. nominativo
 - iii. codice fiscale o partita IVA
 - iv. sede
 - f. direttore dei lavori
 - i. nominativo
 - ii. codice fiscale o partita IVA
 - iii. sede
 - g. responsabile dei lavori
 - i. nominativo
 - ii. codice fiscale o partita IVA
 - iii. sede.
3. Nel caso di lavori o opere pubbliche di importo superiore a quello individuato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, è sufficiente rendere disponibile il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dalla medesima Autorità.
4. Nei casi di cui al comma 3 i dati di cui alla presente convenzione saranno resi disponibili dalla struttura della Regione Marche titolare delle funzioni di Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

Articolo 2 – (Modalità di trasmissione dei dati)

1. Il flusso informativo di cui alla presente convenzione avviene esclusivamente a mezzo sistemi telematici.
2. Per i lavori o le opere pubbliche di importo superiore a quello individuato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, i dati di che trattasi verranno resi disponibili mediante accesso riservato al sistema utilizzato dalla Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici nell'ambito delle funzioni delegategli dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*
3. Per i lavori o le opere private e, comunque, per quelli non rientranti nella disciplina di cui al precedente comma 2, il Comune e la Cassa Edile provvedono ad approntare un sistema informatizzato, anche implementando quello finalizzato all'esercizio delle funzioni concernenti il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il sistema dovrà prevedere uno specifico accesso alla Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici.
4. Nelle more del perfezionamento dei sistemi informativi di cui al presente articolo, il flusso informativo di che trattasi avverrà in formato elettronico a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 3 - (Bollo e registrazione)

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/72 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte II della tariffa di cui al DPR n. 131/1986.

Articolo 4 - (Contenzioso relativo all'attivazione della presente convenzione)

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere in merito alla presente convenzione è devoluta al Foro esclusivo di Ancona.

Articolo 5 - (Modifiche della convenzione)

1. Il Comune o la Cassa Edile, ove ritenuto necessario o opportuno, possono chiedere alla Regione Marche, in qualunque momento, modifiche o integrazioni della presente convenzione.

Articolo 6 – (Trattamento dati personali)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Il Comune e la Cassa Edile assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Il Comune e la Cassa Edile, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, curano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione. Curano, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Art. 7 - (Costi ed oneri)

1. Il Comune e la Cassa Edile provvedono a fissare con successivo e specifico accordo le modalità di ripartizione di costi ed oneri connessi all'attuazione della presente convenzione.

Art. 8 - (Decorrenza)

1. La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una delle parti sottoscrittrici. La convenzione si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.

IL COMUNE

LA CASSA EDILE